

Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 15 dicembre 2017 di modifica delle modalità di consegna degli alunni della scuola secondaria di I grado (legge 4 dicembre 2017 n. 172 art. 19 bis)

Il Consiglio D'Istituto:

Preso atto dell'entrata in vigore della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante all'art. 19 bis le "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici", in particolare:

- 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

- 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Considerato che ai sensi della predetta normativa, previa autorizzazione dei genitori, dei tutori e/o dei soggetti affidatari è consentita l'uscita autonoma degli allievi di età inferiore a 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, con l'esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;

ritenuto di dover precisare che in questa Istituzione scolastica è consentita l'uscita autonoma degli alunni limitatamente ai seguenti casi:

- Alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado;
- Alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado certificati tramite il Certificato per l'Integrazione Scolastica e/o con art. 3 c. 1 o 3 della L. 104/92 per i quali l'equipe medica espliciti in apposito progetto/certificato la necessità di favorire e potenziare l'autonomia dell'alunno anche attraverso l'uscita autonoma da scuola;

ritenuto altresì di dover individuare l'esatto punto di scambio tra scuola-famiglia nelle diverse sedi dell'Istituto, si precisa che nell'istituto "Via Paribeni" i sopra citati punti di scambio sono i seguenti:

- Sede di CASALI (infanzia, primaria, secondaria di I grado) porte di ingresso/uscita laterale site all'interno delle pertinenze scolastiche;
- Sede di Via Paribeni (secondaria) porte di ingresso site all'interno delle pertinenze scolastiche;
- Sede di Castelchiodato (secondaria) porte di ingresso site all'interno delle pertinenze;
- Sede di Castelchiodato (infanzia) porte di ingresso site all'interno delle pertinenze;
- Sede di Castelchiodato (primaria) limite esterno del perimetro scolastico;

precisato altresì che all'interno del perimetro scolastico, la responsabilità della tutela degli allievi presenti è totalmente a carico dell'Istituzione scolastica e che, al fine di garantire la loro sicurezza, si renderebbe necessario vietare l'accesso e la permanenza degli allievi, e di qualsiasi altra persona, alle pertinenze esterne dell'edificio scolastico, in anticipo sull'orario d'ingresso stabilito ed alla fine dell'attività didattica, mantenendo il cancello d'ingresso chiuso ed effettuando la presa in consegna e la riconsegna al limite esterno del perimetro scolastico;

Considerata altresì la situazione ambientale dell'edificio scolastico che non presenta aree di sosta limitrofe e la maggiore situazione di rischio per gli alunni in sosta su di un esiguo spazio (a seconda dell'edificio considerato: marciapiedi in strada trafficata oppure direttamente su strada) è data facoltà ai genitori o ai loro delegati di accedere alle pertinenze esterne dell'edificio scolastico per accompagnare o riprendere in consegna gli alunni all'inizio ed al termine delle lezioni. In tale evenienza l'obbligo di custodia degli alunni da parte dei genitori/delegati permarrà fino al momento dell'ingresso nell'edificio scolastico, ove sarà

assunto dal personale scolastico. Analogamente la riconsegna degli allievi, al termine dell'attività didattica, avverrà all'uscita dell'edificio con relativo trasferimento di custodia ai genitori/delegati. I genitori o delegati sono direttamente responsabili della vigilanza sugli allievi:

- prima del loro ingresso nell'edificio e la presa in consegna da parte del personale della scuola;
- dopo l'uscita dall'edificio e la riconsegna ai genitori/delegati.

Preso atto che gli spazi antistanti gli edifici scolastici non rappresentano più un "luogo sicuro" dove poter effettuare la consegna reale o potenziale degli allievi;

Tenuto conto di quanto sopra esposto, al momento dell'uscita al termine delle attività didattiche, agli allievi sarà consentito di lasciare l'Istituto Scolastico in modo autonomo solo se i loro genitori o esercenti la potestà genitoriale abbiano provveduto a consegnare a scuola l'autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni (Allegato uscita autonoma).

La presente disposizione entrerà in vigore da **mercoledì 20 dicembre p.v.** e resterà in vigore salvo diversa comunicazione di questa Istituzione scolastica.